
COMUNE DI VILLA D'ADDA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15.12.2003

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati prevista dall'art.49 del Dlgs 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. L'applicazione della tariffa viene effettuata secondo il metodo normalizzato di cui al comma 1 dell'art.1 del citato D.P.R. 158/99.

2. I servizi di gestione dei rifiuti sono disciplinati dall'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15.12.2003.

ART. 2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo alla raccolta al trasporto, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nelle zone individuate dal successivo comma 3.

2. La gestione del servizio di cui al comma 1 è effettuata mediante le forme di gestione di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi del comma 2 dell'art.21 del Dlgs 5 febbraio 1997 n.22.

4. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 3, in cui la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tariffa, per quel che riguarda la parte fissa, è dovuta nella misura sotto indicata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a distanze fino a 500 m;
- del 30% della tariffa per distanze superiori.

5. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 3, relative alle distanze e alle capacità dei contenitori ove previsti, alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40%.

7. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 6 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili

pedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese al conferimento del rifiuto presso un punto indicato dal Sindaco con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di provvedimento del Responsabile del servizio, in base a domanda documentata, della parte della tariffa TF di cui all'art.8 corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 6 del presente articolo.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Gli effetti del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f del comma 2 art.7 del D,Lgs. N. 22/97; sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al n.1 punto 1.1.1 lettera A del C.I. 27.7.84 di seguito elencati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta e di plastica;
- cassette e pallets;
- materiali accoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta vetrata, fogli di plastica metallizzata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pellicole e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione dei pneumatici per motoveicoli ed autoveicoli;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti, anche ingombranti, analoghi a quelli di cui alla lettera a comma 2 art.7 del Dlgs 22/97;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali;
- moquettes e linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali in pannelli di legno, gesso e plastica;
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi;
- partite di alimenti deteriorati purché non allo stato liquido e non inscatolati o comunque imballati;
- accessori per l'informatica.

ART. 4 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tariffa non può superare il costo di esercizio del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art.2 né può essere inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'art.11 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dall'art.2, fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 6. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- i locali e le aree di impianti sportivi che sono riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), i silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte nelle quali non è possibile la permanenza di persone, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt.1,5;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; non è ammessa l'esclusione parziale di superfici appartenenti ad un'unica unità abitativa;
- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;

d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.);

e) le porzioni di superficie degli insediamenti produttivi, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi che non sono assimilati a quelli urbani ai sensi dell'art.3;

f) le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 - ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) d), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera e), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia integrale dell'ultima comunicazione di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70 (M.U.D.); nel caso di inizio dell'attività questo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;
- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività, con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi non assimilati ai sensi dell'art.3.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro i quali usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le unità immobiliari locate occasionalmente o per periodi inferiori a sei mesi la tariffa è dovuta dal proprietario.

3. Il Comune, ai sensi dell'art.21 del Dlgs 22/97 si riserva la facoltà di istituire, nell'ambito delle capacità tecnico-operative del gestore del servizio, servizi specifici per i soggetti non aventi titolo per fruire degli ordinari servizi comunali. L'erogazione dei servizi specifici verrà disciplinata da apposita convenzione.

ART. 7 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare per quel che riguarda la parte fissa (TF) e sulla base dell'effettiva produzione di rifiuti per le restanti parti (TV1 e TV2).
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri nei modi stabiliti dall'art.5 comma 2 di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione e modalità d'uso dell'immobile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.5 nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti nonché le variazioni del numero dei soggetti che utilizzano l'immobile, producono i loro effetti:
 - a) dall'anno successivo quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazione che comportano un aumento della tariffa;
 - b) dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la comunicazione di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

ART. 8 COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità immobiliare imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo della raccolta, trasporto recupero/smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo di cui all'art.4 e si comporranno secondo le seguenti modalità:
 - a) Una parte fissa in ragione d'anno, denominata TF, è commisurata, come da punto n.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, alla sommatoria dei Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, dei Costi per l'accertamento, il contenzioso e la riscossione, dei Costi generali di gestione, dei Costi comuni diversi, degli Altri costi, dei Costi d'uso del capitale. La sommatoria dei costi indicati viene posta per il 65 per cento a carico delle utenze domestiche, per il restante 35 per cento a carico delle utenze non domestiche.
 - b) Una prima parte variabile, denominata TV1, è commisurata alla sommatoria dei costi relativi alla raccolta differenziata e relativo avvio a recupero o smaltimento delle frazioni ottenute. La sommatoria dei costi indicati viene posta per il 70 per cento a carico delle utenze domestiche, per il restante 30 per cento a carico delle utenze non domestiche.
 - c) Una seconda parte variabile, denominata TV2, commisurata al costo del servizio di raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. La TV2 viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche mediante acquisto di sacchi, il cui costo è pari al costo di smaltimento presunto dei rifiuti contenuti, determinato mediante medie, cui viene sommato il costo di distribuzione dei sacchi stessi. I sacchi, di tipologia unificata, verranno posti in vendita presso gli Uffici Comunali.

d) Una terza parte variabile, denominata TV3, commisurata alla sommatoria dei costi del servizio di raccolta, trasporto, bonifica e recupero dei frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, condizionatori d'aria. La TV3 viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche che siano interessate a fruire del servizio mediante l'acquisto di apposito buono, da utilizzarsi presso la piattaforma ecologica comunale. Il costo del buono è pari al costo di raccolta, trasporto, bonifica, recupero di un pezzo (sia esso un frigorifero, un frigocongelatore, un congelatore o un condizionatore d'aria), determinato mediante medie. Il buono verrà posto in vendita presso gli Uffici comunali.

3. Al fine di attuare forme di lotta all'evasione, annualmente si procederà ad attribuire un numero minimo di sacchi sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche.

ART. 9 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DI TF E DI TV1 PER LE UTENZE DOMESTICHE.

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Per ogni classe vengono altresì determinati i connessi coefficienti Ka e Kb di cui alle tabelle 1a e 2 del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV1 alle utenze domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. La suddivisione in classi e l'attribuzione dei relativi Ka e Kb (per questi ultimi due relativamente al primo anno di applicazione del presente regolamento) sono quelle di seguito riportati.

Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DI TF E DI TV1

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazione d'uso, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3b e 4b del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV1 alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. La suddivisione in classi di attività e l'attribuzione dei relativi Kc e Kd (per questi ultimi due relativamente al primo anno di applicazione del presente regolamento) sono quelle di seguito riportate. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sotto classificati vengono associati ai fini della applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

	Tipologia di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli senza somministrazione di alimenti e/o bevande, cinematografi.	0.32	2.60
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, luna park	0.67	5.51
3	Stabilimenti balneari	0.38	3.11
4	Esposizioni, autosaloni, Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.30	2.50
5	Alberghi con ristorante ad uso esclusivo dell'albergo, agriturismo	1.07	8.79
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere	0.80	6.55
7	Case di cura e riposo, confraternite, caserme	0.95	7.82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	8.21
9	Banche e istituti di credito	0.55	4.50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta, gioiellerie, oreficerie, colorifici, autoriscaldanti, elettrodomestici, fotografi, negozi di altri beni durevoli	0.87	7.11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, banchi mercato beni durevoli Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.07	8.80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, barbiere, massaggiatore	0.72	5.90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommisti auto moto e cicli	0.92	7.55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	3.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	4.50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, mense	4.84	39.67
17	Bar, caffè, pasticceria	3.64	29.82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1.76	14.43

	alimentari, gelateria artigianale, ipermercati		
19	Plurilicenze alimentari c/o miste, banchi mercato generi alimentari	1.54	12.59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6.06	49.72
21	Discoteche, night club, piano-bar e simili, circoli con somministrazione di alimenti c/o bevande,	1.04	8.56

ART. 11 CALCOLO DI TV2 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per il calcolo di TV2 per le utenze domestiche e non domestiche, si rimanda al punto c dell'art.8.

ART. 12 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA', IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dall'art.10 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata o dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

2. Per utenze non stabilmente attive, di cui al comma 3 art.7 del D.P.R. 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione dei cittadini residenti all'estero per l'intero anno; per le relative riduzioni tariffarie si rimanda al comma 1 art.13;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (esempio: commercianti ambulanti in presenza di eventi o manifestazioni di vario genere).

3. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. La tariffa per le utenze domestiche, relativamente alla parte fissa TF e alla parte variabile TV1, è ridotta:

a) del 30 per cento per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Villa d'Adda per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni, nonché a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto

passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale; la riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che l'utente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati passibili di accertamento contenuti nella comunicazione originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le maggiorazioni previste dell'art.25 per l'omessa comunicazione di variazione.

ART. 14 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali di proprietà comunale in presenza di eventi sportivi o di altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in funzione del numero dei partecipanti e della tipologia della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifica convenzione stipulata tra il Comune e il promotore della manifestazione e la tariffa è assorbita da quanto previsto in detta convenzione.

ART. 15 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, accorda ai cittadini che non raggiungano, da soli o riuniti in nucleo familiare, il minimo vitale una riduzione fino al totale delle tariffe dovute.

La Giunta Comunale potrà altresì prevedere, su proposta dei servizi socio-assistenziali, ulteriori forme di riduzione tariffaria per particolari fasce di utenza, anche per periodi limitati nel tempo.

ART. 16 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle esclusioni dalla tariffa di cui all'art.5, alle riduzioni di cui all'art.13, ed agli interventi di cui all'art.15 si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate.

a) Sono esonerate dalla tariffa, relativamente alle sole parti TF e TV1 le scuole comunali, le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione; le scuole materne, gli impianti sportivi di proprietà del Comune, i locali occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale e sportivo all'interno del Comune di Villa d'Adda. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

b) La tariffa, relativamente alla sola parte TV1, è ridotta del 20 per cento su richiesta dell'utenza domestica, che possieda un orto, un giardino od un terreno agricolo, che dimostri di praticare in

modo continuativo il compostaggio domestico e di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta porta a porta dell'umido.

Per compostaggio si intende quell'attività mediante la quale i rifiuti umidi e putrescibili derivanti da scarti alimentari e da scarti biodegradabili, separati da altre categorie di rifiuti, vengono fatti marcire e poi utilizzati per migliorare la fertilità di orti, giardini o terreni agricoli.

Sono ammesse le seguenti compostiere: compostiera in legno, composte in plastica, composte "fai da te" e cumulo, purché posizionati e attivati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Alla richiesta di riduzione deve essere allegata copia della fattura, o ricevuta, di acquisto del composte, intestata al soggetto richiedente o ad un suo familiare convivente; in alternativa potrà essere allegata una riproduzione fotografica che illustri il mezzo utilizzato per il compostaggio. Inoltre, il richiedente dovrà dimostrare le modalità di utilizzo del prodotto derivanti dal compostaggio.

Il Comune potrà provvedere ad accertare l'effettiva pratica del compostaggio domestico da parte delle utenze che facciano richiesta di riduzione mediante appositi sopralluoghi presso le abitazioni. Qualora la verifica accerti la mancata pratica del compostaggio, l'utente è tenuto al pagamento integrale della tariffa sin dall'applicazione della riduzione, comunque non oltre l'anno di competenza.

La riduzione ha decorrenza successiva alla data della richiesta.

c) La tariffa, relativamente alla sola parte TV1, viene ridotta al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.3, che dimostri, mediante presentazione della quarta copia debitamente ed integralmente compilata del formulario di identificazione di cui al DM 1 aprile 1998 n.145, di averli avviati ad una delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C del DLgs. 22/97. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la parte TV1. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: riduzione del 3 per cento della parte TV1 della tariffa per ogni 10 per cento di riduzione effettivamente conseguita, computata sulla base del rapporto tra il quantitativo avviato a recupero ed il quantitativo di rifiuti presuntivamente prodotto in base all'applicazione all'utenza del Kd di cui all'art.10.

ART. 17 DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Salvo diversa disposizione di legge, entro la data di approvazione del bilancio, il Comune delibera, in base ai criteri contenuti nel presente regolamento, le tariffe da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe e i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio contenuti nel piano finanziario di cui all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

ART. 18 COMUNICAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art.49 del Digs 22/97, presentano al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione comunicazione unica dei locali e delle aree. La comunicazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti dell'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

3. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree comunicati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, e codice ISTAT dell'attività della sede principale);
- l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree comunicati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o conduzione.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della comunicazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al Comune su appositi moduli predisposti e dallo stesso messi, gratuitamente, a disposizione degli interessati, appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio all'Ufficio Tributi. E' altresì fatto obbligo agli Uffici del Commercio di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività c/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.

ART. 19 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella comunicazione. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tributi presentando entro 30 giorni apposita comunicazione di variazione.

2. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante il 1.1.2004 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti dell'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'Anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della comunicazione. A tal fine viene assegnato il termine del 1.3.2004. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato comunicazione, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 5 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

3. La tariffa viene adeguata a decorrere dal bimestre successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si è verificata.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 20 AVVISO RECUPERO MAGGIORI SOMME

1. In caso di comunicazione infedele, incompleta od omessa, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della comunicazione e a quello precedente per la parte di cui all'art.7 comma 2, avviso di recupero maggiori somme a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione stessa. In caso di omessa comunicazione, l'ufficio emette avviso di recupero d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la comunicazione doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di recupero sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'art.23 e devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tariffa, addizionali ed accessori ed interessi moratori.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 21 RISCOSSIONE

1. L'importo della tariffa dovuta viene riscosso attraverso apposita fatturazione nella quale saranno indicate distintamente le voci di cui all'art.8 del presente regolamento.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43.

ART. 22 POTERI DEI COMUNI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni o acquisiti in sede di verifica d'ufficio, l'Ufficio Tributi comunale può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati

legittimamente acquisiti ai fini dei tributi comunali ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero altro personale incaricato in base ad apposite convenzioni, muniti di autorizzazione del Responsabile del Servizio e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

ART. 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la raccolta, il trasporto, il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Nel caso in cui la riscossione della tariffa venga affidata ad un qualsiasi soggetto esterno al Comune, le funzioni di cui al punto 1. si intendono trasferite al soggetto incaricato, nella figura a cui viene posta a carico la responsabilità legale o suo delegato. L'eventuale delega dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

ART. 24 RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa fatturata rispetto a quanto successivamente determinato, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.

ART. 25 PENALITÀ

1. Per l'omessa o l'incompleta comunicazione originaria o di variazione si applica una penalità pari al 50 per cento dell'ammontare di quanto dovuto per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La penalità per l'omessa comunicazione è ridotta al 5 e al 20 per cento di quanto complessivamente dovuto qualora la comunicazione sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese prima dell'accertamento della penalità.

2. Per la comunicazione originaria o di variazione infedele per oltre un quarto della tariffa dovuta, si applica una penalità del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla comunicazione.

3. Per ritardato pagamento, si applica una penalità fissa pari al 3 per cento dell'importo dovuto oltre gli interessi nella misura di legge.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento della tariffa o di un maggiore importo, le penalità sono addebitate successivamente in bolletta.
5. Per le violazioni relative alla mancata pratica del compostaggio, rilevate a mezzo di apposita verifica, si applica una penalità pari al 50 per cento della riduzione applicata e non spettante.

ART. 26 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO TARIFFA

1. Il comune potrà affidare nelle forme di cui al regolamento delle entrate la riscossione ed accertamento delle somme dovute per il servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani a soggetti terzi che assumeranno a proprio carico tutte le funzioni del servizio.
2. In questo caso tutti i riferimenti al comune ed ai funzionari responsabili sono sostituiti con quelli al soggetto incaricato.

ART. 27 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

L'Amministrazione Comunale, salvo che sia intervenuto un giudice, può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili dal 1 gennaio 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dal D.L. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 29 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché nelle norme di legge richiamate ed a quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune.
